



**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA RURALE - ONLUS"**

**TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA**

**ART. 1
COSTITUZIONE**

Si è costituita l'Associazione culturale – Onlus "ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA RURALE - ONLUS " (organizzazione non lucrativa d'utilità sociale).

**ART. 2
SEDE**

L'Associazione culturale – Onlus ha sede in Thiene (VI) in via Francesco Foscari n. 8.
La sua durata è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata.

**TITOLO II
CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITÀ**

**ART. 3
SCOPO – ATTIVITA'**

L'Associazione culturale – Onlus non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare la sua attività si svolge in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 nei settori:

- a) della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e di ogni attività mirante a favorire la conservazione e la corretta gestione del patrimonio faunistico e di quello ambientale, anche attraverso la diffusione della conoscenza delle normative comunali, provinciali, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- b) della valorizzazione e diffusione presso il più vasto pubblico della conoscenza ed il rispetto per la cultura rurale e per tutte le attività che ne sono portatrici.

Nell'ambito della suddetta attività l'Associazione culturale – Onlus si prefigge in particolare di svolgere, sempre in modo strumentale rispetto allo scopo di cui ai precedenti punti a), b) l'attività di :

- 1) promozione, sensibilizzazione e sviluppo di attività produttive al rispetto dell'ambiente nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura. Tali attività saranno selezionate in rapporto alle finalità fondanti e dovranno avere sempre attinenza con i punti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;



- 2) creazione e/o gestione di Centri Studi per la formazione allo sviluppo etico - ambientale, organizzati in settori o gruppi di lavoro, per la raccolta di pubblicazioni e di ogni materiale atto alla diffusione di una corretta ed esaustiva informazione verso l'opinione pubblica, all'aggiornamento del personale dell'Associazione o di chiunque collabori con essa, all'attivazione di ogni utile iniziativa per salvaguardare usi e tradizioni della cultura rurale, con riferimento alle finalità fondanti e sempre in attinenza con i punti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
- 3) favorire l'uso corretto del territorio e della comunità locale in particolare;
- 4) educazione alla corretta formazione etico ambientale dei giovani e dei cittadini responsabili;
- 5) riqualificazione delle aree degradate;
- 6) collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
- 7) assunzione di tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi istituzionali.

Inoltre, in qualità di attività connesse e accessorie l'Associazione culturale - Onlus potrà:

- 1) occuparsi della promozione dei diritti civili, con particolare riguardo alla questioni etico - ambientali, all'etica dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale d'impresa;
- 2) promuovere ed organizzare convegni e mostre e ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;
- 3) svolgere, in via accessoria al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della produzione audiovisiva e della comunicazione con attinenze a tematiche rurali o ambientali;
- 4) stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
 - l'acquisto in proprietà, in affitto o in diritto di superficie di immobili;
 - la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione culturale - Onlus;
- 5) amministrare e gestire i beni di cui l'Associazione culturale - Onlus sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque ne abbia il possesso o il godimento a qualunque titolo;
- 6) stipulare concessioni per l'affidamento in gestione di parti delle attività;



- 7) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi istituzionali; l'Associazione culturale – Onlus potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

È fatto divieto all'Associazione culturale – Onlus di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, fermo restando il rispetto dello svolgimento esclusivo della propria attività nei settori indicati in maniera tassativa dall'art.10, c.1, lettera a) numeri 8 del D.Lgs. 460/97 e secondo i limiti posti dal comma 5 dell'art.10, del medesimo D.Lgs.

TITOLO III ASSOCIATI

ART. 4 ASSOCIATI

All'Associazione culturale – Onlus potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo Statuto.

Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'Associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

ART. 5 LE CATEGORIE DI ASSOCIATI

L'Associazione culturale – Onlus è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti;

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'Associazione culturale – Onlus .

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza.

Sono associati benemeriti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente, ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato di gestione.

La divisione degli associati, menzionati alle lettere a), b) e c), nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione culturale – Onlus , in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.



ART. 6 REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

L'associato deve:

- mantenere una specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione culturale – Onlus e fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte le categorie di associati;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione culturale – Onlus .

TITOLO IV COSTITUZIONE - VARIAZIONE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 7 AMMISSIONE

Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione culturale – Onlus deve farne domanda scritta al Comitato di gestione. Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'Associazione culturale – Onlus si propone, e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti. Il comitato di gestione provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice. Nel caso di reiezione della stessa, il Comitato di gestione comunicherà all'interessato - via telefax o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail certificata, spedita al domicilio dell'interessato risultante dal libro degli associati - il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro 10 giorni dalla delibera. La decisione del Comitato di gestione è insindacabile.

ART. 8 COSTITUZIONE RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Comitato di gestione all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e ad ogni altro adempimento richiestogli nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

ART. 9 DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'adesione all'Associazione culturale – Onlus è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso e fermo restando l'obbligo del pagamento della quota associativa annuale determinata dal Comitato di gestione. Essa comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria.



ART. 10

SOSPENSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

L'associato che non rispetti lo Statuto, l'eventuale regolamento, e le disposizioni emanate dal Comitato di gestione nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile d'infrazioni disciplinari o comunque leda con il suo comportamento il buon nome dell'Associazione culturale – Onlus, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate il Comitato di gestione procederà all'espulsione dell'associato. L'espulsione è altresì applicabile all'associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.

ART. 11

MAGGIORANZE PER LE DELIBERE

Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il Comitato di gestione delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal giorno successivo dalla notifica inviata dal Comitato di gestione.

ART. 12

RECESSO

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Comitato di gestione la propria volontà di recesso dall'Associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Comitato di gestione riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione culturale – Onlus sono:

1. Assemblea degli associati;
2. Comitato di gestione;
3. Collegio dei revisori dei conti;

E' organo straordinario dell'Associazione culturale – Onlus il Commissario straordinario.

L'elezione degli organi dell'Associazione culturale – Onlus non può essere in alcun modo vincolata, o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



TITOLO VI L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 14 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati con uguali diritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione culturale – Onlus.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato di gestione almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 31 marzo) e preventivo (entro il 30 ottobre).

ART. 15 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina del Comitato di gestione;
- la nomina del Presidente dell'Associazione culturale – Onlus;
- il Collegio dei revisori dei conti che, al proprio interno, eleggerà il suo presidente;
- la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione culturale – Onlus, nonché le relative modificazioni.

La convocazione degli associati sarà fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati o per messaggio di posta elettronica certificata, spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati, o via fax e comunque previa affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione culturale – Onlus.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima. Qualora il Comitato di gestione non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee entro 30 giorni dalla richiesta, o sia dimissionario, la convocazione potrà essere effettuata dal Collegio dei revisori; l'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli associati, o il collegio dei revisori dei conti.



ART. 16

COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- l'approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie;
- le deliberazioni di fusione e scioglimento dell'Associazione culturale – Onlus ;
- la nomina del Commissario straordinario.

ART. 17

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli associati in pari col pagamento delle quote associative annuali, versate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio. Ogni associato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.

ART. 18

MAGGIORANZE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria saranno prese a maggioranza semplice. Tutte le deliberazioni sono verbalizzate. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per voto segreto qualora venga deciso dal Comitato di gestione o da almeno un terzo degli associati. Per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno i 2/3 degli associati iscritti al libro degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

TITOLO VII IL PRESIDENTE

ART. 19

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Ogni qual volta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal vice - presidente. Il vice-presidente per esercitare le funzioni del Presidente deve esibire prova documentata che accerti l'impedimento del Presidente.



ART. 20

COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Al Presidente dell'Associazione culturale – Onlus compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Comitato di gestione, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Comitato di gestione per la ratifica del suo operato.

ART. 21

ULTERIORI COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Comitato di gestione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione culturale – Onlus, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le modifiche ove se ne presenti la necessità.

ART. 22

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Nel caso di dimissioni del Presidente, sarà cura del vice - presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO VIII

IL COMITATO DI GESTIONE

ART. 23

COMITATO DI GESTIONE

L'Associazione culturale – Onlus è amministrata da un Comitato di gestione composto da non meno di 4 componenti e non più di 21, eletti dall'Assemblea degli associati che ne determina anche il numero dei componenti. Dura in carica un quinquennio e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 24

I POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

Al Comitato di gestione sono devoluti i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione culturale – Onlus senza alcuna distinzione né limitazione per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'Associazione culturale – Onlus, al pagamento ed alla riscossione dei debiti e dei crediti, alla radiazione dell'associato per morosità, alla fissazione della quota associativa annuale, all'ammissione di nuovi associati, alla predisposizione del bilancio preventivo e



consuntivo, al compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell'Associazione culturale – Onlus. Il Comitato di gestione nomina il vice presidente dell'Associazione, un segretario e un tesoriere.

Il Comitato di gestione può, inoltre, delegare nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati i membri del comitato di gestione hanno la rappresentanza legale dell'Associazione culturale – Onlus .

ART. 25

RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Qualora la richiesta sia urgente, il Presidente provvede alla convocazione del Comitato di gestione entro 3 giorni dalla formalizzazione della richiesta, entro 7 giorni negli altri casi. Alle riunioni del Comitato di gestione potranno essere invitati tecnici ed esperti.

Le adunanze sono valide con la presenza personale di almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate. Nel caso la votazione dia esito di parità, decide il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di gestione si tengano per teleconferenza - in fonia e video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 26

DIMISSIONI DA MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE

Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, sarà ritenuto dimissionario dal Comitato di gestione. Le dimissioni da membro del Comitato di gestione sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta formalizzate. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a consigliere del primo dei non eletti e resta in carica sino allo scadere del mandato del Comitato di gestione. Dalla nomina a membro del Comitato di gestione non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.



ART. 27

NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel caso di dimissioni dell'intero Comitato di gestione, l'Assemblea straordinaria elegge il nuovo Comitato di gestione o nomina il Commissario straordinario. Il Comitato dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e fino alla nomina del nuovo Comitato di gestione.

TITOLO IX

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 28

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il collegio dei sindaci revisori è nominato dall'Assemblea ordinaria e si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti, che possono essere scelti anche tra i non associati. I sindaci revisori durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. L'incarico di sindaco revisore è incompatibile con la carica di membro del comitato di gestione e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 29

TENUTA DEL LIBRO DELLE ADUNANZE

I sindaci revisori curano la tenuta del libro delle adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Comitato di gestione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, salvo che per l'Assemblea nel caso in cui i sindaci siano nominati tra gli associati, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, esprimono parere sui bilanci.

TITOLO X

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ART. 30

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Qualora non sia possibile nominare un nuovo Comitato di gestione o lo stesso sia sfiduciato per gravi irregolarità dal Collegio dei sindaci revisori, l'Assemblea straordinaria può nominare un Commissario straordinario, scelto anche tra i non associati, che dura in carica per un periodo non superiore a sei mesi, fatta salva un'ulteriore proroga di sei mesi, e che avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente. Prima della scadenza del suo mandato, il Commissario straordinario convoca l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Comitato di gestione.

TITOLO XI ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 31 ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione culturale – Onlus dispone delle entrate disponibili derivanti dai versamenti effettuati dai fondatori originari; dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione culturale – Onlus ; i redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio; gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Inoltre, l'Associazione culturale – Onlus potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione culturale – Onlus a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso Istituto/i di credito stabilito/i dal Comitato di gestione.

ART. 32 LE QUOTE ANNUALI

Il Comitato di gestione stabilisce le quote annuali che ogni tipologia di associato deve versare all'Associazione culturale – Onlus . L'adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' lo stesso facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'Associazione culturale – Onlus o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione culturale – Onlus a titolo di versamento al fondo di dotazione.

TITOLO XII LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 33 TENUTA LIBRI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione culturale – Onlus tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di gestione e del Collegio dei sindaci nonché del libro degli associati.



**TITOLO XIII
ESERCIZIO FISCALE E RENDICONTO ECONOMICO**

**ART. 34
ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

**ART. 35
RENDICONTO**

L'Associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato di gestione predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo, ed entro il 30 settembre predispone il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'assemblea entro il 30 ottobre. I bilanci devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

**TITOLO XIV
AVANZI DI GESTIONE**

**ART. 36
AVANZI DI GESTIONE**

All'Associazione culturale – Onlus è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione culturale – Onlus stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

**ART. 37
IMPIEGO DEGLI UTILI**

L'Associazione culturale – Onlus ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.



TITOLO XV SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 38 SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione culturale – Onlus nominerà un Commissario straordinario che devolverà l'intero patrimonio ad altre associazioni Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 39 NORME DI RINVIO

Per disciplinare quanto non previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile, nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 460/97.

Thiene, 30 dicembre 2010